IE

Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 154 del Registro
del 27-11-2014

Oggetto: Ricorso Pellegrino Agostino c/ comune Palma di Montechiaro. Nomina Legale.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di Novembre, alle ore 16 e minuti 36, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	*Assente*
- *AMATO PASQUALE*	*Sindaco*	X	
- *BALISTRERI DANIELE*	*Assessore*		X
- *DI MICELI GIUSEPPE*	*Assessore*	X	
- *SALERNO VINCENZO*	*Assessore*	X	
- *VINCI AGATA*	*Assessore*	X	

Partecipa il VICE **Segretario Generale D.ssa** ~~**Concetta Giglia**~~ B. BRACCO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che in data 17/10/2014 è stato notificato al Comune di Palma di Montechiaro ricorso ex art. 204 bis del codice della strada, proposto da Pellegrino Agostino avverso il verbale di accertamento a sanzione amministrativa n. bollettario 39, bolletta n. 764, emesso in data 18/08/2014, dalla Polizia Municipale, che nel primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'assenza degli agenti accertatori sul posto al momento della presunta violazione, mentre nel secondo la contestazione non immediata dell'infrazione e l'assenza di motivazione;

Che l'udienza di comparizione per la trattazione del predetto ricorso è stata fissata per l'11/12/2014 ore 9,30 presso gli Uffici del Giudice di Pace di Agrigento;

Dato atto che occorre difendere questa Pubblica amministrazione avverso il ricorso proposto dal Pellegrino Agostino in quanto la condotta posta in essere dal ricorrente era sanzionabile, che il verbale di accertamento è stato redatto perfettamente come previsto dal codice della strada dagli agenti operanti, e pertanto il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento;

Considerato che il ricorso proposto dal ricorrente è manifestamente infondato in fatto e in diritto come emerge con chiarezza dalla relazione prodotta dal Comando della Polizia Municipale;

Considerata la necessità di costituirsi nel predetto ricorso al fine di difendere questa pubblica amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusto disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo nel ricorso promosso da Pellegrino Agostino contro il comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco, al fine di difendere le posizioni e le ragioni di questa Pubblica Amministrazione;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Reg. 05

599067
0922598539

599 010
067

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

SEZIONE I Via dell'Autonomia, 1 - http://gdp.giustizia.it

Si comunica a:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

TEL. 0922 789001

FAX 0922.789219.
969538

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **1713/2014** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: **ALONGI ANGELO FRANCESCO**

Data e ora prossima udienza: 11/12/2014 09:30

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale **PELLEGRINO AGOSTINO**

Difeso da:
ELISA CIGNA

Resistente Principale **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

Difeso da:

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0031453
del 17/10/2014

tarbo
18/10/2014

Agrigento 16/10/2014

IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

AGRIGENTO

Cron. 3409/2014

R.G. n. 1713/14

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice di Pace, Avv. A. ALONGI

Visto il ricorso che precede, presentato da PELLEGRINO AGOSTINO avverso il verbale di contestazione n. 39, elevato dalla Polizia Municipale di Palma di Montechiaro il 18-08-14

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 150 del 2011

Vista l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

FISSA

per il giorno 11-12-2014 (ore 09/30) l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione, riservandosi di fissare in quella sede la successiva udienza per la trattazione del merito della controversia.

ORDINA

al Comune di Palma di Montechiaro di trasmettere in Cancelleria copia del rapporto unitamente agli atti relativi all'accertamento ed alla notificazione della violazione amministrativa.

DISPONE

che copia del presente decreto, del provvedimento impugnato e del ricorso siano notificati, a cura della Cancelleria, anche a mezzo fax, all'opponente

ed al Comune di Palma di Montechiaro

Agrigento, 16-10-2014

Il Giudice di Pace
Avv. A. ALONGI

16/10/2014

Ill.mo Giudice di Pace

di Agrigento

Ricorso ex art. 204 bis del C.d.S.

Avv. Elisa Cigna
Via Vespucci, 35
92027 Licata
Cell. 3287674780

Pellerino Agostino nato il 4.10.1953 in Canicattì ed ivi residente in C.da Rinazzi snc, c.f. PLLGTN53R04B602B, elettivamente domiciliato in Licata in Via A. Vespucci n. 35 presso lo studio dell'Avv. Elisa Cigna, c.f.: CGNLSE81M43E573I, FAX: 0922774552, PEC.: elisa.cigna@pec.arc.it, che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto

avverso

verbale di accertamento di sanzione amministrativa n. bollettario 39, bolletta n. 764, emesso dalla Polizia municipale di Palma di Montechiaro il 18.08.2014, notificato il 26/08/2014

contro

Comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco p.t.

per i seguenti motivi

FATTO E DIRITTO:

Il 13/08/2014, alle ore 12:30 circa il Sig. Pellerino Agostino, a bordo dell'automobile Ford Focus di sua proprietà targata BK082BB si scontrava con l'autoveicolo Renault Twingo targata EW709TR, di proprietà di Castellino Domenico e condotta da Castellino Lina, che, non rispettava il segnale di stop ed ometteva di dargli la precedenza nell'incrocio tra la SS115 e la SP 55.

Dopo l'urto, veniva chiamata la polizia municipale di Palma di Montechiaro che a distanza di diversi giorni dall'incidente notificava all'odierno ricorrente il verbale di accertamento della violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 CDS, poichè avrebbe omesso di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in prossimità dell'intersezione.

Con il presente ricorso si impugna il predetto verbale di cui si chiede l'annullamento.

Informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 28 del 2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'Avv. Elisa Cigna del foro di Agrigento ed eleggo domicilio presso lo studio della stessa in Licata in Via A. Vespucci n. 35. Delego l'Avv. Cigna a rappresentarmi in ogni stato e grado del presente procedimento ed occorrendo nel processo di esecuzione ed eventuale opposizione, con facoltà di transigere conciliare e rinunciare agli atti, proporre impugnazioni e con ogni altra facoltà di legge.

Autorizzo il predetto procuratore al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 e successive modifiche.

Per autentica

Avv. Elisa Cigna

ASSENZA DEGLI AGENTI ACCERTATORI SUL POSTO AL MOMENTO DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE

La violazione contestata al Sig. Pellerino implica che il conducente non abbia regolato la velocità in modo da evitare di creare una situazione di pericolo per la sicurezza della persone e delle cose.

Per poter accertare una simile violazione è necessario avere osservato la condotta di guida del Pellerino precedente all'impatto tra i due veicoli e averla giudicata "pericolosa".

Tuttavia gli agenti accertatori non erano presenti nel momento in cui il Pellerino avrebbe commesso l'infrazione contestata, che pertanto si basa non su un dato obiettivo, ma su una mera ipotesi.

Gli agenti accertatori, essendo stati chiamati sul posto dopo l'incidente, non hanno potuto osservare la condotta di guida del ricorrente e ciò nonostante, inspiegabilmente, l'hanno giudicata pericolosa e non adeguata rispetto all'intersezione.

E' appena il caso di rilevare infatti che nel verbale impugnato non vi è traccia della motivazione che ha spinto gli agenti a contestare la violazione di cui all'art. 141 CDS.

Del resto sul luogo dell'incidente non c'erano sull'asfalto nessun segno di frenata né di scarrocciamento la cui misurazione possa dare contezza della velocità tenuta dai due veicoli.

Sul punto giova osservare che il verbale di accertamento per guida pericolosa, dal momento che si basa su una valutazione scaturente da un giudizio dei verbalizzanti, non gode dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e, pertanto, il suo contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione civile, Sezione II, nella sentenza 22 giugno 2010, n. 15108.

Il caso riguardava un conducente di un veicolo sanzionato in quanto, secondo la valutazione degli agenti verbalizzanti, non avrebbe regolato la velocità in prossimità di un'intersezione.

Il giudice di pace, a cui si era rivolto l'interessato, ritenendo che il giudizio valutativo degli agenti non può godere di fede privilegiata e l'elevata velocità del conducente non risultava altrimenti provata, aveva accolto la richiesta di annullamento della sanzione.

A questo punto il Comune coinvolto ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, nel richiamare consolidata giurisprudenza, Sezioni Unite n. 17355/09, ha sottolineato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, sono oggetto di contestazione e di prova solo le circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, i quali, invece, ai sensi dell'art. 2700 c.c., assumono fede privilegiata.

Nella fattispecie in argomento, secondo i giudici di legittimità, ciò che è avvenuto alla presenza degli agenti verbalizzanti (pubblici ufficiali) e che poteva essere attestato con fede privilegiata era solo il transito del veicolo in movimento in quella strada, ma non invece il giudizio di pericolosità.

Quest'ultimo, invero, implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve dapprima rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e quindi sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità e, pertanto, detta valutazione, secondo la Corte – che approva l'operato del giudice di merito – è priva di efficacia probatoria privilegiata.

Questa sentenza trova altri precedenti conformi, anche meno recenti, *ex pluribus*, Cass. n. 3077/1992, nei quali si afferma il principio secondo cui la fede privilegiata che, conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che,

pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto.

Ciò premesso, con particolare riferimento all'accertamento di una velocità non adeguata, si ricorda che secondo un indirizzo giurisprudenziale, ad essa deve essere attribuita valenza di circostanza obiettiva solo nell'ipotesi che trovi riscontro non già in una mera valutazione del verbalizzante ma in misurazioni e rilievi planimetrici, lunghezza delle tracce di frenata e di scarrocciamento, stato dei luoghi e danni riportati dai mezzi coinvolti eseguiti dai verbalizzanti stessi subito dopo il sinistro.

Come già detto gli agenti accertatori non hanno rilevato la presenza sull'asfalto né di segni di frenata né di scarrocciamento pertanto la sola entità dei danni subiti dai veicoli, come anche la circostanza che si sia verificato un'incidente stradale, non possono di per sé condurre all'accertamento che il ricorrente non stesse tenendo una velocità adeguata all'intersezione senza creare pericolo per le persone e le cose.

Del resto l'urto non è stato causato dalla condotta di guida del Pellerino ma dal mancato rispetto del segnale di stop da parte del conducente dell'altro veicolo.

Si chiede pertanto che il predetto verbale venga annullato perché fondato su erroneo giudizio di merito formulato dai vigili urbani per via induttiva e privo di riscontri oggettivi.

CONTESTAZIONE NON IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE E MANCATA INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEL VERBALE

L'infrazione contestata sarebbe avvenuta il 13/08/2014 mentre il verbale reca la data del 18/08/2014.

Orbene, che la contestazione non sia contestuale alla infrazione è un dato di fatto oggettivo, chiaramente rilevabile dal verbale

stesso.

La possibilità di redigere il verbale in un secondo tempo vige solo per casi speciali, come per esempio quando sussistono mezzi di rilevazione automatica con caratteristiche riconosciute dalla legge. Inoltre, nel verbale non sono contenute eventuali cause di contestazione differita.

Si vuole porre all'attenzione del Giudice che l'art. 14, comma 1, della L. 689/81, dispone che quando possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata, tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa..

Lo stesso comma 4 del citato art. 14, rimandando a particolari ipotesi di contravvenzioni, dispone che per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In particolare, sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, la violazione, quando è possibile, deve essere subito contestata al trasgressore. Le ipotesi in cui non è possibile l'immediata contestazione sono tassativamente elencate dall'art 201 del Codice della Strada e devono essere indicate nel verbale.

Nel caso *de quo* non è indicato il motivo per cui non è stata immediatamente contestata l'infrazione.

L'immediata contestazione dell'infrazione ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile (Cass. Civ. sez. I n. 11184 del 2001).

Anche la Cassazione, con sentenza n. 4010/2000 della terza sezione, *pone come punto irrinunciabile la preventiva contestazione immediata dell'infrazione.* Da ciò, sulla scorta di altro autorevole precedente giurisprudenziale, (cfr. Cassazione, sent. 6123/99), consegue che, legittimamente, deve provvedersi all'annullamento del verbale di accertamento *de quo*. Infatti, *dalla*

disciplina del C.d.S., si desume, in modo incontrovertibile, che la contestazione immediata della violazione ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi, eventuali atti del procedimento amministrativo.

Il ricorrente, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del *fumus boni iuris* del ricorso, chiede che venga sospesa l'esecutività del verbale impugnato fino alla definizione del giudizio.

Quanto premesso,

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito

1. preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del verbale impugnato (bollettario n. 39 bolletta n. 764), emesso dalla polizia municipale di Palma di Montechiaro il 18/08/2014, sia con riferimento alla sanzione pecuniaria sia a quella accessoria;
2. nel merito annullare in toto il predetto verbale per i motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Salvis juribus.

Licata, 07.10.2014.

Avv. Elisa Cigna

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
In data 07/01/2015
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Gentile Maria Assunta

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi nel ricorso promosso da Pellegrino Agostino contro il Comune di Palma di Montechiaro, al fine di difendere le posizioni e le ragioni di questa Pubblica Amministrazione;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
P. Amato

L'ASSESSORE ANZIANO
G. Di Miceli

VICE
IL SEGRETARIO GENERALE
~~f.to C. Giglia~~ D.ssa B BRACCO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ……. IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.11.2014_, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, lì 27.11.2014

VICE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Bianca Bracco